

SOCIETÀ DI PROGETTO BREBEMI S.p.A.

ORDINANZA N. 16/2017

STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA “RACCORDO A35”

PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DEL TRAFFICO PER LAVORI

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Mastroviti, in qualità di Direttore di Esercizio della Società di Progetto Brebemi S.p.A., Concessionaria del Collegamento autostradale Brescia-Milano (A35), giusta Convenzione Unica di concessione sottoscritta con la Concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in data 1° agosto 2007 (in seguito “Brebemi” o “Concessionaria”)

PREMESSO CHE

(A) in data 25 novembre 2016 il Direttore dei Lavori nominato dalla Concessionaria ha effettuato, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 207/2010, artt. 153 e 154, la consegna dei lavori al Contraente Generale Interconnessione S.c.ar.l., dando avvio alle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della Variante Interconnessione A35-A4, approvati dal CIPE con delibera n. 19 dell’1 maggio 2016 e finalizzati al potenziamento del Raccordo A35;

(B) nell’ambito delle tempistiche di realizzazione definite nel Cronoprogramma, il Contraente Generale Interconnessione S.c.ar.l. con propria lettera prot. n. I1/ICA4/0023957 del 05 maggio 2017 ha richiesto alla Concessionaria, ai sensi dell’art. 21 del Codice della Strada, l’adozione di provvedimenti restrittivi sul traffico, secondo gli elaborati progettuali

allegati alla presente Ordinanza , che comportano la modifica della configurazione viaria del Raccordo A35, tratto dalla progressiva 0+000 alla progressiva 0+700, necessari per dar corso a lavori nello spartitraffico centrale nella medesima tratta;

(C) con Ordinanza 15/2017 del 11 maggio 2017, sono stati istituiti i necessari provvedimenti restrittivi per la predisposizione delle aree di cantiere propedeutiche all'esecuzione delle attività sopra citate;

(D) il Contraente ha trasmesso, con nota prot. II-ICA4-0024844/17 del 10/05/2017, specifica modifica tecnica concernente l'introduzione di una modifica delle correnti di traffico in corrispondenza dello Svincolo SP19 per la cantierizzazione necessaria all'esecuzione delle lavorazioni in spartitraffico tra le progressive 0+000 e 0+700;

(E) il Direttore dei Lavori ha approvato, con nota prot. IC.DL.U-168.01/17 dell'11/05/2017 detta modifica tecnica;

VISTO

- il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992);
- il Regolamento di Esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R del 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.);
- il D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (recante "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo");
- Il Progetto Esecutivo della Variante Interconnessione A35-A4, approvato dalla concedente CAL S.p.A.;
- la preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Decreto Le-

gislativo 30 aprile 1992, n. 285, inviata con nota prot. SDP-U-1705-030-DE-SGR dell'8 maggio 2017 da Brebemi alla Concedente CAL;

ORDINA

1) che, dalle ore 6,00 del 15 maggio 2017 alle ore 24,00 del 30 giugno 2017, o comunque a decorrere dalla riapertura del Raccordo A35, chiuso come da Ordinanza n. 15/2017 del 11 maggio 2017 per consentire la predisposizione delle aree di cantiere tra la progressiva 0+000 e 0+700 del citato raccordo, siano messi in atto, a cura, spese e responsabilità del Contraente Generale, su cui gravano gli obblighi di custodia delle opere consegnate, nonché l'onere di approntare con tempestività e diligenza gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del Codice della Strada e dagli artt. da 30 a 43 del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, i seguenti provvedimenti restrittivi sul traffico:

i. configurazione provvisoria del traffico con regime viario a una corsia per senso di marcia di larghezza minima a 3,50 m, caratterizzato da segnaletica orizzontale e verticale provvisoria di cantiere, divieto di sorpasso lungo il Raccordo A35 dalla progressiva 0+000 circa alla progressiva 6+450 circa e chiusura delle piazzole di sosta lungo la corsia sud mediante delineatori flessibili;

ii. limite di velocità imposto, sul Raccordo A35, a 50 km/h dalla progressiva 1+085 circa alla progressiva 5+000 circa e dalla progressiva 6+100 circa alla progressiva 6+450 circa; limite di velocità imposto a 40 km/h dalla progressiva 0+000 alla progressiva 1+085 e dalla pro-

gressiva 5+000 circa alla progressiva 6+100 circa; limite di velocità imposto a 40 km/h dalla progressiva 0+220 alla progressiva 0+000 dell'autostrada A35;

iii. chiusura delle rampe di ingresso e uscita dello svincolo Travagliato Ovest, come già da Ordinanza 4/2017 del 27 gennaio 2017;

iv. chiusura delle rampe in uscita per i veicoli provenienti dalla direzione Brescia e ingresso per i veicoli in direzione Milano dello svincolo Travagliato Est, come già da Ordinanza 4/2017 del 27 gennaio 2017;

v. chiusura della rampa in ingresso per i veicoli in direzione Brescia dello svincolo Travagliato Est, come già da Ordinanza 14/2017 del 27 aprile 2017;

vi. chiusura della rampa Direzione A4 da Brescia dello Svincolo SP19 con possibilità di utilizzo, per l'esecuzione della manovra di svolta, della rampa direzione A21 da Brescia seguendo la segnaletica appositamente installata;

2) che il traffico conseguente alla chiusura delle rampe di cui al punto precedente venga deviato sugli itinerari alternativi riportati negli elaborati trasmessi dal Contraente Generale con la citata nota prot. n. II/ICA4/0025221/17 del 11 maggio 2017 e qui allegati;

3) che l'eventuale segnaletica presente sui luoghi debba essere opportunamente oscurata o rimossa a cura e spese del Contraente Generale per l'intera durata dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 1) e 2), ove in contrasto con quella temporanea e integrata nel rispetto degli itinerari alternativi, acquisendo le relative autorizzazioni dagli Enti proprietari delle

strade interessate;

- 4) che gli impianti segnaletici siano conformi a quanto riportato negli elaborati allegati.

FA OBBLIGO

A chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.

Il Contraente Generale è tenuto ad adottare, a propria cura, spese e responsabilità, gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del Codice della Strada e dagli artt. da 30 a 43 del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione.

Il Contraente Generale rimane altresì obbligato ad assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavorazioni interferenti con il traffico, secondo quanto previsto nel progetto approvato e dalle eventuali prescrizioni e raccomandazioni rese dal Concessionario.

Il Contraente Generale è altresì obbligato a comunicare alla Centrale Operativa del Concessionario qualsiasi evento che possa generare turbative al traffico.

La presente ordinanza e i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet www.brebemi.it sono consultabili nella sezione "Ordinanze".

Brescia, li 12 maggio 2017

Società di Progetto Brebemi S.p.A.

Il Direttore di Esercizio

Ing. Giuseppe Mastroviti

